

STATUTO

**SOL.CO. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV STRADA DI CA'
ZENOBIO 35

Numero REA: TV - 209191

Codice fiscale: 02407230263

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 24416

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la società cooperativa denominata "SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La cooperativa ha sede nel Comune di Treviso (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi educativi e socio-sanitari;
- b) lo svolgimento di attività diverse, di tipo Industriale, commerciale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'art.1 lett.b) della legge 381/1991 e successive modifiche ovvero di persone deboli come definite dall'art. 3 L.R. Veneto n. 23/2006 e dall'art. 2, comma primo, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002.

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è quello di ottenere continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare la Cooperativa si propone di creare e ricercare occasioni di lavoro per realizzare l'inserimento lavorativo prioritariamente di persone affette da malattia mentale o disturbo psichico in genere, nonché in generale di persone svantaggiate così come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e di persone deboli come definite di cui all'art. 2, comma primo, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002, nel maggior numero consentito dalle disponibilità umane e finanziarie, dalle commesse di lavoro e dagli interventi delle A.S.L., dei Comuni o di altri organismi pubblici e/o privati.

Per realizzare tali fini la cooperativa si propone:

- a) di svolgere attività di produzione e lavorazione, al fine di creare occasioni di lavoro per i propri soci e di inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio;
- b) di ricercare ogni possibilità di inserimento delle persone svantaggiate nel contesto socio-economico locale, anche attraverso la creazione e l'individuazione di posti di lavoro, avvalendosi anche degli strumenti previsti dalle leggi e raggiungendo accordi particolari con aziende e forze sindacali;
- c) di svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone in situazione di svantaggio;
- d) di avvalersi, anche tramite convenzioni, di Enti, associazioni, organismi

pubblici e privati nonché di ricevere contributi, offerte o donazioni dagli stessi per raggiungere gli scopi sociali;

e) di esercitare tutte le altre attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni;

f) di offrire l'opportunità di formazione e aggiornamento al personale, ai volontari e ai disagiati, finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Inoltre e a qualsiasi fine:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

a) servizi socio-sanitari ed educativi

- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, diurni, residenziali o domiciliari di educazione, assistenza, sostegno e riabilitazione di persone in stato di disagio fisico, psichico e sensoriale, di anziani, minori e dipendenti da sostanze;

- la prestazione di servizi educativi e di assistenza per l'infanzia e i minori in strutture proprie nonché presso altri enti/strutture pubbliche e/o private e in

particolare: servizi di asili nido e scuole materne; doposcuola con finalità integrative scolastiche; servizi di animazione e accudimento rivolti all'infanzia; servizi di inserimento sociale di bambini e ragazzi disadattati; gestione di centri per l'esercizio di attività socio-educative (culturali, ricreative, sportive, ludiche e similari);

- la prestazione di servizi integrativi rivolti all'infanzia, alle famiglie, agli adulti e in particolare: la gestione di spazi per attività socio-educative, formative, informative, culturali per genitori e adulti in genere; l'attività di "counseling" educativo e di supporto alla genitorialità; la gestione di ludoteche, biblioteche, librerie;

- la gestione di servizi di trasporto scolastico;

- la prestazione di servizi diurni, territoriali, residenziali, a carattere educativo, riabilitativo, assistenziale, di socializzazione e sostegno; l'organizzazione e gestione di centri estivi e attività ricreative;

- l'organizzazione e/o l'esecuzione con mezzi idonei allo scopo, del trasporto sia privato che per strutture pubbliche, di persone bisognose di cure nonché del trasporto di sangue, emoderivati, organi, attrezzature e altri materiali per conto proprio o di terzi;

- la gestione dei servizi di dialisi con auto o ambulanza, di servizi di accompagnamento per visite mediche, di ambulanze per manifestazioni sportive ed altri eventi;

- l'istituzione e/o la gestione, nel rispetto delle norme di legge ed avvalendosi a tal fine di professionisti inseriti negli appositi albi od elenchi, di punti di pronto soccorso mobili e fissi, ambulatori, poliambulatori, centri riabilitativi, centri di analisi chimico biologiche, centri di accertamento diagnostici in generale, servizi di salvataggio ed ambulatori nelle località turistiche;

b) attività diverse, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

1. la gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;

2. l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;

3. le lavorazioni agricole e la manutenzione di verde pubblico e privato con propri mezzi;

4. l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti artistici;

5. l'attività di fabbricazione di prodotti in legno e derivati;

6. l'attività di confezione e di produzione tessile;

7. l'attività di commercializzazione dei propri prodotti;

8. l'esecuzione di lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici sia private;

9. l'esecuzione di sgomberi e traslochi di ogni tipo;

10. le pulizie civili e industriali, di ambienti interni ed esterni;

11. l'autotrasporto di persone;

12. l'autotrasporto di merci per conto di terzi;

13. l'assemblaggio, le operazioni di confezionamento e l'esecuzione di imballaggi di ogni tipo per conto di terzi;

14. la prestazione di servizi di codifica merci e/o materiali, verifica della conformità degli ordini con lo spedito, di evasione degli ordini, la prestazione di servizi di controllo qualità nella produzione di merci e/o prodotti;

15. l'espletamento di pratiche presso uffici pubblici, l'attività di elaborazione dati e servizi informatici in genere;

16. la manutenzione e gestione di impianti sportivi,

ricreativi e culturali;

17. la gestione di parcheggi e guardaroba;

18. la prestazione di servizi di progettazione e manutenzione del verde urbano, agricolo, forestale, sia pubblico sia privato nonché in generale di servizi in agricoltura;

19. la gestione di servizi alberghieri;

20. la gestione dei rifiuti urbani e speciali come da definizione ex D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (c.d. decreto Ronchi);

21. la raccolta, il trasporto, la selezione e il recupero di rifiuti urbani e speciali, incluse le biomasse;

22. la vendita di beni, materie prime secondarie e rifiuti provenienti da processo di recupero;

23. l'acquisto e vendita rigenerati di stampa;

24. la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

25. i disassemblaggi e i rassemblaggi di ogni genere;

26. la manutenzione di aree verdi e il ripristino ambientale attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico.

27. la gestione di attività nel settore della ristorazione collettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);

28. la gestione di bar - ristoranti - spacci agroalimentari;

29. il commercio al dettaglio di generi alimentari;

30. la gestione di attività ludico-ricreative, anche a favore dei soci svantaggiati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, non nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-

mento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e dunque le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Rientrano in questa categoria i soci normodotati e quelli svantaggiati ed i soci svantaggiati in avviamento lavorativo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

3) soci fruitori, persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste da secondo comma dell'art. 2527 C.C.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibe-

razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;

b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art.2346, comma 1, cc le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia eseguito la comunicazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (2437 C.C.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro i successivi sessanta giorni, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo nei confronti del socio che:

1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperare alle decisioni compromissorie dell'art. 38 dello Statuto;

9) senza giustificato motivo non partecipi per tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione che fosse presa dal Consiglio di Amministrazione in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della cooperativa che del socio.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto, indicando quello tra loro designato a rappresentarli.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle azioni che ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento è fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alla frazione di quota di cui all'ultimo comma dell'art. 2535 c.c., entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 esercizi successivi, in dipendenza degli eventuali impegni finanziari con tratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 40 (quaranta) azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ad ogni socio sovventore è attribuito n. 1 voto nelle assemblee della cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale rappresentato dal fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci

cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e Strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito secondo la disciplina prevista per le società per azioni nonché azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge 59/1992.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale dei detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, e al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, anche a mano, fatta pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante comunicazione a mezzo di telefax o posta elettronica che sia ricevuta dai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova

la sede sociale, purché nella provincia di Treviso.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2364 e dell'art. 2365 del codice civile.

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori.

Art. 23 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-

larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza relativa dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, tutti contemporaneamente.

Sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che si renda necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di cessazione sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare se gli amministratori debbano essere retribuiti e in tal caso gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato.

In caso di incarico gratuito va richiesta l'accettazione espressa di tale condizione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale e controllo contabile)

Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da

due supplenti.

Nel caso in cui non si superino i limiti previsti dall'art. 2477 2° e 3° comma del C.C. nonché quando la società non emette strumenti finanziari non partecipativi, l'Assemblea deciderà liberamente se istituire o meno l'organo di controllo.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Ricorrendo i presupposti dell'art.2409-bis cc, l'assemblea può affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente composto da revisore contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso annuale, sia dei sindaci che del revisore contabile o della società di revisione, è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili an-

nuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento delle agevolazioni previste per le cooperative ai fini fiscali;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni; tale dividendo è aumentabile fino in misura pari al 2% (due per cento) per i soci sovventori;
- f) un'eventuale quota destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) il rimanente alle riserve straordinarie e/o indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

A miglioramento delle condizioni praticate ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio può apportare in loro favore aggiunte o rettifiche al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sotto forma di:

- 1) erogazione diretta;
- 2) aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio;
- 3) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;

g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative competente in ragione della sede oppure, in assenza di nomina da parte di questa, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria

al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Luciana Cremonese, Andrea Marchio.